



Senato della Repubblica

Servizio per la Qualità  
degli Atti normativi

XVIII legislatura

# RELAZIONI ALLE CAMERE

annunciate nel periodo

MARZO 2020





## INDICE

NOTA INTRODUTTIVA .....	5
PARTE PRIMA.....	6
<b>Prima Sezione - Relazioni annunciate.....</b>	<b>6</b>
<b>Seconda Sezione - Nuovi obblighi di relazione .....</b>	<b>12</b>
PARTE SECONDA – TABELLE.....	14
<b>Prima Sezione - Relazioni annunciate.....</b>	<b>14</b>
<b>Seconda Sezione - Nuovi obblighi di relazione .....</b>	<b>22</b>



## Nota introduttiva

Con la presente pubblicazione, l'*Osservatorio sull'attuazione degli atti normativi* dà conto delle relazioni annunciate nel periodo di marzo 2020, dei nuovi obblighi di relazione previsti da disposizioni legislative pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* nello stesso periodo, nonché delle modifiche concernenti abrogazioni di disposizioni o integrazioni di obblighi di relazione vigenti.

Ai fini del presente lavoro sono considerate solo le relazioni espressamente disciplinate da atti normativi, mentre non si tiene conto di relazioni introdotte da ordini del giorno delle Assemblee o delle Commissioni, da risoluzioni o anche da autonome decisioni del Governo.

Per ciò che attiene ai decreti-legge, gli adempimenti previsti sono censiti al momento della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione.

Le informazioni riportate sono desunte dall'Allegato B al resoconto dell'Assemblea e dalla banca dati del Senato relativa all'attività non legislativa e sono integrate con indicazioni relative al termine previsto per l'adempimento e all'eventuale periodicità dell'obbligo.

## PARTE PRIMA

### Prima Sezione - Relazioni annunciate

Tra le relazioni annunciate nel periodo di riferimento, si segnalano i seguenti documenti.

#### **Doc. CXCIV, n. 2 - Relazione sullo svolgimento da parte dei detenuti di attività lavorative e di corsi di formazione professionale per qualifiche richieste da esigenze territoriali, relativa all'anno 2019**

Relazione presentata dal Ministro della giustizia il 3 marzo 2020 e annunciata nella seduta n.201 del 18 marzo 2020.

**L'adempimento previsto.** La legge 22 giugno 2000, n. 193, recante "Norme per favorire l'attività lavorativa dei detenuti" prevede, al comma 3 dell'articolo 5, che il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del lavoro, presenti ogni anno al Parlamento una relazione sui dati relativi allo svolgimento da parte dei detenuti di attività lavorative o di corsi di formazione professionale per qualifiche richieste da esigenze territoriali. Tra i contenuti specifici della relazione figura altresì una specifica valutazione sull'idoneità degli spazi destinati a tali finalità.

**Il contenuto della relazione.** La Relazione dà preliminarmente conto degli aspetti positivi connessi allo svolgimento di attività lavorative da parte della popolazione detenuta, sia in termini di concreta attuazione dei principi costituzionali concernenti la funzione rieducativa della pena, sia al fine di garantire le necessità di sostentamento dei detenuti e delle loro famiglie. In tal senso, la Relazione mette in luce gli sforzi compiuti dall'Amministrazione penitenziaria nella prospettiva di offrire l'opportunità di acquisire adeguate professionalità in futuro spendibili sul mercato del lavoro.

Per quanto concerne il lavoro svolto alle dipendenze dell'Amministrazione penitenziaria, la Relazione si sofferma in primo luogo sul settore produttivo ( falegnamerie, tessitorie, tipografie...), per un totale di n. 661 unità ivi impiegate al 30 giugno 2019, e con la dotazione di euro 14.336.335 per l'esercizio finanziario 2019, anche ai fini delle esigenze di allestimento delle officine penitenziarie e di casermaggio. In questo quadro, la disciplina recata dalla legge n. 193 del 2000 (cd. legge Smuraglia) prevede la possibilità che il lavoro di detenuti possa essere svolto anche alle dipendenze di soggetti terzi (imprese o cooperative), che, a fronte di sgravi contributivi e fiscali, possono gestire lavorazioni presenti all'interno di strutture detentive ovvero assumere soggetti ammessi al lavoro esterno ai sensi dell'articolo 21 dell'Ordinamento penitenziario. Tra le attività produttive gestite da soggetti terzi figurano quelle relative al confezionamento di divise per il personale del Corpo della Polizia penitenziaria, nonché alla digitalizzazione degli atti dei procedimenti penali di interesse storico. Inoltre, grazie ad una più diffusa conoscenza degli incentivi introdotti dalla legge Smuraglia, negli ultimi anni si è inoltre registrato un considerevole ampliamento del numero di soggetti assunti da soggetti esterni all'Amministrazione penitenziaria, giungendo a n. 2.459 unità, quale ultimo dato rilevato al mese di giugno 2019.

Con riferimento alle attività di gestione delle colonie e dei tenimenti agricoli all'interno degli istituti penitenziari, al 30 giugno 2019 risultano impiegate n. 309 unità, per uno stanziamento totale di euro 8.400.000 per l'esercizio finanziario 2019.

Quanto invece alla gestione dei servizi di istituto, ivi incluse le attività di manutenzione ordinaria dei fabbricati, di igienizzazione delle zone detentive e delle aree comuni, nonché di preparazione e distribuzione dei pasti, al 30 giugno 2019 risultano occupate n. 13.582 unità, a fronte di una dotazione finanziaria sul capitolo retribuzioni pari a euro 110.016.095 per l'anno 2019. Essa rappresenta la fetta più cospicua della popolazione detenuta impiegata, poiché costituisce in larga misura una forma di sostentamento dei detenuti medesimi. In tal senso, al fine di mantenere un sufficiente livello occupazionale, si tende a ridurre l'orario di lavoro *pro capite* e ad effettuare turnazioni sulla stessa postazione lavorativa.

La Relazione conclude come al 30 giugno 2019, ultimo dato disponibile, il totale dei detenuti lavoranti si attesti a n. 16.850 unità, pari al 27,84 per cento dell'intera popolazione detenuta presente.

*Giova infine ricordare come, a fronte dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in base all'accordo del Commissario straordinario di governo per l'emergenza suddetta e il Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, sia stato avviato il progetto relativo alla produzione industriale di 400.000 mascherine protettive al giorno<sup>1</sup>, con l'impiego di 320 detenuti al lavoro presso 3 stabilimenti produttivi situati all'interno di altrettanti istituti penitenziari e con l'ausilio di 8 macchinari tecnologicamente avanzati. I primi sei macchinari sono stati acquistati dalla struttura del Commissario straordinario e concesse a titolo gratuito all'Amministrazione penitenziaria.*

*La produzione è volta a soddisfare prioritariamente il fabbisogno del personale che opera negli istituti penitenziari e dei detenuti su tutto il territorio nazionale, nonché a mettere a disposizione della Protezione civile la parte residua affinché possa essere distribuita alle strutture ospedaliere e alle altre amministrazioni impegnate a fronteggiare l'emergenza sanitaria.*

---

<sup>1</sup> Notizia apparsa il 4 marzo 2020 sul sito istituzionale del Ministero della giustizia alla pagina *internet* del Quotidiano del Ministero della giustizia "giustizia newsonline" (<https://www.gnewsonline.it/coronavirus-produzione-industriale-mascherine-nelle-carceri-italiane/>)



**Doc. XXVII, n. 10 - PRIMA RELAZIONE - Relazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, sull'utilizzo delle risorse del conto di contabilità speciale n. 6055 ai fini dell'attuazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2015 (dati aggiornati al 14 febbraio 2020).**

Relazione presentata dai Commissari straordinari di ILVA S.p.a. il 17 febbraio 2020 e annunciata nella seduta n. 198 del 4 marzo 2020.

**L'adempimento previsto.** L'articolo 3 del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, recante "Disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto", al comma 2, dispone che, ai fini dell'attuazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, l'organo commissariale per l'amministrazione straordinaria di ILVA S.p.A. è titolare di contabilità speciali, aperte presso la tesoreria statale, in cui confluiscono:

a) le risorse assegnate dal CIPE con propria delibera, previa presentazione di un progetto di lavori, a valere sul Fondo di sviluppo e coesione di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, nel limite delle risorse annualmente disponibili e garantendo comunque la neutralità dei saldi di finanza pubblica;

b) altre eventuali risorse a qualsiasi titolo destinate o da destinare agli interventi di risanamento ambientale.

Il comma 3 dell'articolo 3 stabilisce che l'organo commissariale rendiconti, secondo la normativa vigente, l'utilizzo delle risorse di tutte le contabilità speciali aperte e ne fornisca periodica informativa al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero dello sviluppo economico e alle autorità giudiziarie interessate nonché, con una relazione semestrale, alle Camere.

**Il contenuto della relazione.** La Relazione concerne la rendicontazione circa l'utilizzo delle risorse del conto di contabilità speciale n. 6055 ai fini dell'attuazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria adottato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2014.

A tale riguardo, si ricorda che il comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 1 del 2015 prevede l'ammissione di ILVA S.p.A. alla procedura di amministrazione straordinaria (determinando così la cessazione della precedente gestione commissariale) e il subentro del nuovo organo commissariale nei poteri necessari per l'attuazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria (c.d. Piano ambientale) adottato con il citato D.P.C.M. 14 marzo 2014<sup>2</sup>.

La Relazione dà quindi dettagliatamente conto della sintesi dei movimenti suddivisi per tipologia di operazione, per un saldo complessivo, al 14 febbraio 2020, pari a euro 959.105.475, unitamente all'estratto conto delle relative operazioni.

Si segnala inoltre che la Relazione presenta anche riferimenti alla disciplina dettata dall'articolo 1, comma 8.5, del decreto-legge n. 191 del 2015, recante "Disposizioni urgenti per la cessione a terzi dei complessi aziendali del Gruppo ILVA" <sup>3</sup>.

In particolare, il comma 8.5 dell'articolo 1 del citato decreto - a sua volta introdotto dall'articolo 1, comma 1, lett. b), del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243 <sup>4</sup> - prevede che il programma della procedura di amministrazione straordinaria del Gruppo ILVA sia integrato con un piano relativo ad iniziative volte a garantire attività di sostegno assistenziale e sociale per le famiglie disagiate nei Comuni di Taranto, Statte, Crispiano,

---

<sup>2</sup> Quanto alla precedente gestione commissariale, si ricorda altresì che il decreto-legge n. 61 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 89 del 2013, disciplina – in via generale (articolo 1) e con specifico riguardo allo stabilimento ILVA di Taranto (articolo 2) – il commissariamento straordinario di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale la cui attività produttiva comporti pericoli gravi e rilevanti all'ambiente e alla salute a causa dell'inottemperanza alle disposizioni dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA).

<sup>3</sup> Convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13.

<sup>4</sup> Convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18

Massafra e Montemesola. Il piano, a carattere sperimentale, della durata di tre anni, deve essere approvato dal Ministro dello sviluppo economico.

Il citato decreto-legge n. 243 del 2016, all'articolo 1, comma 2, lettera *a*), dispone quindi che al finanziamento delle attività relative alla predisposizione e attuazione del suddetto Piano di sostegno siano destinate le risorse rivenienti dalla restituzione dei finanziamenti statali di cui all'articolo 1, comma *6-bis*, del citato decreto-legge n. 191 del 2015, nel limite di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2017-2019.

A tal fine si dispone che le risorse in oggetto siano mantenute sulla contabilità speciale già prevista dall'articolo 3, comma 2, del citato decreto-legge n. 1 del 2015 e che i commissari della procedura di amministrazione straordinaria, anche ai fini dei trasferimenti delle risorse occorrenti per le attività di sostegno assistenziale, provvedano a rendicontare al Ministero vigilante con cadenza semestrale. L'ultimo periodo della lettera *a*) del comma 2 prevede uno specifico obbligo informativo al Parlamento, disponendo che la relazione sia inviata dal Ministro vigilante alle Camere per la trasmissione alle Commissioni parlamentari competenti per materia.

In questo quadro, si segnala che, ai sensi del citato articolo 1, comma 2, lett. *a*), del decreto-legge n. 243 del 2016, nella Relazione in argomento si dà conto dell'incasso sulla contabilità speciale n. 6055 delle risorse destinate al finanziamento del suddetto Piano previsto dal comma 8.5 (relativo ad iniziative volte a garantire attività di sostegno per le famiglie disagiate nei Comuni di Taranto, Statte, Crispiano, Massafra e Montemesola), nonché si rappresenta che è iniziato l'*iter* per la realizzazione della parte del programma dell'amministrazione straordinaria per le attività di cui al comma 8.5 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 191 del 2015 ma che non risultano utilizzi di fondi.

## Seconda Sezione - Nuovi obblighi di relazione

La legge 13 febbraio 2020, n. 15, recante " Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura", all'articolo 8, comma 2, novella la legge 13 febbraio 2011, n. 128, in materia di disciplina del prezzo dei libri, disponendo un nuovo obbligo di relazione e abrogando il precedente.

In particolare, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, lettera *a*), della legge n. 15 del 2020, si dispone l'abrogazione dell'obbligo di relazione previsto all'articolo 3, comma 3, della legge citata n. 128 del 2011, in base al quale il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero, se nominato, con il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega all'informazione e all'editoria, nel quadro delle rispettive competenze, trasmette alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, che provvede al successivo inoltro alle Camere, una relazione sugli effetti delle disposizioni della citata legge sul settore del libro. Peraltro, si evidenzia come, ancorché non sia stata presentata alcuna relazione in attuazione dell'obbligo medesimo, debba ritenersi tale adempimento concluso.

Il comma 3 dell'articolo 8 della legge n. 15 del 2020 stabilisce fuori novella - quale nuovo obbligo - che entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, il Ministro per i beni e le attività culturali (ora Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo), di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con l'Autorità di governo competente in materia di informazione ed editoria, predisponga e trasmetta una relazione alle Camere sugli effetti della legge n. 128 del 2011 sul settore del libro come risultante dalle modifiche introdotte dalla legge n. 15 del 2020.

Tali modifiche riguardano in primo luogo le finalità generali della suddetta legge (articolo 1, comma 2), prevedendo che a quelle già previste - lo sviluppo del settore librario, sostegno della creatività letteraria, la promozione del libro e della lettura, la diffusione della cultura e la tutela del pluralismo dell'informazione - vada ad aggiungersi la tutela dell'offerta editoriale anche attraverso il contrasto di pratiche limitative della concorrenza.

In tal senso, all'articolo 8, comma 2, della legge n. 15 del 2020, si dispongono una serie di modifiche ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 2 della legge n. 128 del 2011, inserendovi contestualmente un comma *3-bis*, segnatamente riguardanti: la scontistica, che passa da un percentuale massima del 15 per cento a quella del 5 per cento, salvo il 15 per cento sui testi scolastici (comma 2); le promozioni effettuabili per un solo mese all'anno (escluso dicembre), nei limiti del 20 per cento da parte delle case editrici e del 15 per cento da parte dei punti vendita (commi 3 e *3-bis*); il divieto di sconti superiori anche per mezzo di buoni spesa (comma 4).

## PARTE SECONDA – TABELLE

### Prima Sezione - Relazioni annunciate

#### A. RELAZIONI GOVERNATIVE PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E RELATIVI DIPARTIMENTI

##### PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
<a href="#"><u>Doc. XXXIII, n. 2</u></a>	L. 124/2007 art. 38 <sup>5</sup>	Relazione sulla politica dell'informazione per la sicurezza (anno 2019)	29/02/2020 04/03/2020 n. 198	1 <sup>a</sup> 4 <sup>a</sup>	Annuale 28 febbraio
<a href="#"><u>Doc. CLIV, n. 2</u></a>	D. Lgs. 159/2011 art. 49 co. 1	Relazione sulla consistenza, destinazione e utilizzo dei beni sequestrati e confiscati e stato del procedimento per il sequestro o la confisca. La relazione era prima disciplinata dalla legge 575/1965, art. 2-duodecies, co. 4, abrogata dall'articolo 120, comma 1, lett. b), del decreto legislativo stesso (dati aggiornati a dicembre 2019)	03/03/2020 10/03/2020 n. 199	2 <sup>a</sup>	Semestrale

<sup>5</sup> Il comma 1 dell'articolo 38 della legge n. 124 del 2007 contiene la disposizione istitutiva dell'obbligo di trasmettere una relazione sulla politica dell'informazione per la sicurezza da parte del Governo senza specificare il Ministro competente. L'articolo 9 della legge 7 agosto 2012, n. 133, ha integrato il contenuto della relazione, aggiungendo un comma 1-bis all'articolo 38 della legge n. 124, ai sensi del quale alla relazione deve essere allegato il documento di sicurezza nazionale, concernente le attività relative alla protezione delle infrastrutture critiche materiali e immateriali nonché alla protezione cibernetica e alla sicurezza informatica.

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
<a href="#">Doc. CCXLVI, n. 2</a>	L. 15/2009 art. 12 co. 1	Relazione sull'andamento della spesa relativa all'applicazione degli istituti connessi alle prerogative sindacali in favore dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni <i>(anno 2018)</i>	06/03/2020 18/03/2020 n. 201 <sup>6</sup>	1 <sup>a</sup> 5 <sup>a</sup> 11 <sup>a</sup>	Annuale
<a href="#">Doc. CCXLIII, n. 2</a>	D.L. 50 /2017 art. 61 co. 10 <sup>7</sup>	Relazione sulle attività svolte e rendicontazione contabile delle spese sostenute - <i>(anno 2019)</i>	12/03/2020 25/03/2020 n. 202	5 <sup>a</sup> 7 <sup>a</sup> 8 <sup>a</sup>	Annuale Con cadenza annuale e al termine dell'incarico

#### MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
<a href="#">Atto n. 434</a>	L. 411/1985 art. 3 co. 2	Relazione sull'attività svolta dalla Società Dante Alighieri e bilancio consuntivo <i>(anno 2019)</i>	09/03/2020 18/03/2020 n. 201	3 <sup>a</sup> 7 <sup>a</sup>	Annuale 11 marzo

<sup>6</sup> Inviata dal Ministro per la pubblica amministrazione.

<sup>7</sup> Il comma 10 dell'articolo 61 dispone che il Commissario, nominato ai sensi del comma 1 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con il compito di provvedere al piano di interventi finalizzato ad assicurare la realizzazione del progetto sportivo delle finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino, che si terranno a Cortina d'Ampezzo, rispettivamente, nel marzo 2020 e nel febbraio 2021, invii alle Camere, per la trasmissione alle competenti Commissioni parlamentari, oltre che al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro per lo sport e al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, una relazione sulle attività svolte, unitamente alla rendicontazione contabile delle spese sostenute, con cadenza annuale e al termine dell'incarico.

Si ricorda che il comma 9 dell'articolo 61 stabilisce che il commissario cessi dalle proprie funzioni con la consegna delle opere previste dal piano degli interventi approvato ai sensi del comma 4, una volta sottoposte a collaudo tecnico, consegna che, ai sensi del comma 6, deve avvenire entro il termine del 31 dicembre 2019.

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
<a href="#"><u>Doc. CXXXIX, n. 2</u></a>	L. 484/1998 art. 4 co. 1, lett. c)	Stato di esecuzione del Trattato per il bando totale degli esperimenti nucleari <i>(anno 2019)</i>	09/03/2020 18/03/2020 n. 201	3 <sup>a</sup> 4 <sup>a</sup>	Annuale 31 marzo
<a href="#"><u>Doc. CXXXI, n. 2</u></a>	L. 496/1995 art. 9 co. 2, lett. c) <sup>8</sup>	Stato di esecuzione della Convenzione sulle armi chimiche e sugli adempimenti effettuati dall'Italia <i>(anno 2019)</i>	09/03/2020 18/03/2020 n. 201	3 <sup>a</sup> 4 <sup>a</sup>	Annuale 31 marzo

#### MINISTERO DELLA DIFESA

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
<a href="#"><u>Doc. XXXVI- bis, n. 2</u></a>	D. Lgs. 66/2010 art. 12 co. 2 <sup>9</sup>	Relazione sullo stato di avanzamento dei provvedimenti di ristrutturazione delle Forze armate <i>(anno 2019)</i>	05/03/2020 10/03/2020 n. 199	4 <sup>a</sup>	Annuale 31 gennaio

<sup>8</sup> L'articolo 9 è stato interamente sostituito dall'articolo 6 della legge 4 aprile 1997, n. 93.

<sup>9</sup> Con decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 2013, n. 115, è stato emanato il regolamento recante disposizioni per il riordino delle scuole militari e degli istituti militari di formazione: l'articolo 4, comma 1, di detto regolamento ha disposto che nell'ambito della relazione di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, a decorrere dall'anno 2014 e fino al completamento del processo di riordino, il Ministro della difesa informi il Parlamento sui risparmi di spesa derivanti dalle disposizioni di cui al medesimo regolamento e circa il processo di reimpiego del personale. Il decreto legislativo 28 gennaio 2014, n. 7, all'articolo 11, comma 1, lett. a), ha introdotto nel decreto legislativo n. 66 l'articolo 2188-quinquies. Quest'ultimo, al comma 4, dispone che, nell'ambito della relazione annuale al Parlamento prevista dall'articolo 12, comma 2, del medesimo decreto, il Ministro della difesa dia evidenza, a consuntivo, tenuti presenti anche i provvedimenti ordinativi adottati negli anni precedenti, degli effettivi risultati conseguiti sul piano delle riduzioni della spesa, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 244.



### MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
<a href="#"><u>Doc. CXCIIV, n. 2</u></a>	L. 193/2000 art. 5 co. 3	Svolgimento da parte dei detenuti di attività lavorative o di corsi di formazione professionale per qualifiche richieste da esigenze territoriali <i>(anno 2019)</i>	03/03/2020 18/03/2020 n. 201	2 <sup>a</sup> 11 <sup>a</sup>	Annuale

### MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
<a href="#"><u>Doc. CLXXX, n. 2</u></a>	D. Lgs. 162/2007 art. 7 co. 4	Rapporto sulla sicurezza delle ferrovie italiane, corredato dalla relazione sull'attività svolta dalla medesima Agenzia <i>(anno 2018)<sup>10</sup></i>	13/02/2020 04/03/2020 n. 198	8 <sup>a</sup>	Annuale 30 ottobre

### MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
<a href="#"><u>Doc. CLXIII, n. 2</u></a>	L. 285/1997 art. 10 co. 1	Relazione sullo stato di attuazione della legge recante disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza <i>(anno 2017)</i>	09/03/2020 18/03/2020 n. 201	1 <sup>a</sup> 11 <sup>a</sup>	Annuale 30 settembre

<sup>10</sup> Il rapporto sulla sicurezza delle ferrovie italiane, predisposto dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF), è corredato dalla relazione sull'attività svolta dalla medesima Agenzia.

**MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI**

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
<a href="#"><u>Doc. CLXXVII,</u></a> <a href="#"><u>n. 2</u></a>	L. 157/1992 art. 33 co. 2	Rapporti informativi sull'attività di vigilanza e repressione degli illeciti in materia venatoria trasmessi dalle regioni Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Campania, Basilicata, Marche, Molise, Valle d'Aosta, Sardegna e Abruzzo e dalla provincia autonoma di Bolzano <i>(dati relativi al 2016 e al 2017)</i>	06/03/2020 18/03/2020 n. 201	9 <sup>a</sup>	Annuale 31 ottobre

## B. RELAZIONI NON GOVERNATIVE

### REGIONI E PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO - DIFENSORE CIVICO

SOGGETTO	DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Regione Piemonte	<a href="#">Doc. CXXVIII, n. 14</a>	L. 127/1997 art. 16 co. 2	Attività svolta dal difensore civico della Regione Piemonte ( anno 2019)	09/03/2020 25/03/2020 n. 202	1 <sup>a</sup>	Annuale 31 marzo
Regione autonoma Valle d'Aosta	<a href="#">Doc. CXXVIII, n. 15</a>	L. 127/1997 art. 16 co. 2	Attività svolta dal difensore civico della Regione autonoma Valle d'Aosta (anno 2019)	13/03/2020 25/03/2020 n. 202	1 <sup>a</sup>	Annuale 31 marzo

### AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

SOGGETTO	DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Autorità garante della concorrenza e del mercato	<a href="#">Doc. CLIII, n. 4</a>	L. 215/2004 art. 8 co. 1 <sup>11</sup>	Relazione sullo stato delle attività di controllo e di vigilanza in materia di conflitti di interesse svolte dall'Autorità (dati relativi al secondo semestre 2019)	20/02/2020 04/03/2020 n. 198	1 <sup>a</sup> 10 <sup>a</sup>	Semestrale 31 dicembre

<sup>11</sup> La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che sulla materia riferiscano alle Camere sia l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sia l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, per le parti di rispettiva competenza.

**REGIONI E PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO -**

**GARANTE DEL CONTRIBUENTE<sup>12</sup>**

SOGGETTO	DOC. o ATTO	FORTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
<b>Veneto</b>	<a href="#"><u>Atto n. 430</u></a>	L. 212/2000 art. 13 co. 13-bis	Relazione sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale. Relazione sull'attività svolta dal Garante del contribuente <i>(anno 2019)</i>	24/02/2020 04/03/2020 n. 198	6 <sup>a</sup>	Annuale
<b>Sardegna</b>	<a href="#"><u>Atto n. 431</u></a>	L. 212/2000 art. 13 co. 13-bis	Relazione sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale. Relazione sull'attività svolta dal Garante del contribuente <i>(anno 2019)</i>	25/02/2020 04/03/2020 n. 198	6 <sup>a</sup>	Annuale

<sup>12</sup> Tutte le regioni e le due province autonome hanno provveduto ad istituire tale figura con il compito di verificare, attraverso l'accesso agli uffici e l'esame della documentazione, le irregolarità e le disfunzioni dell'attività fiscale segnalate dai contribuenti. Si ricorda che il comma 1 dell'articolo 13 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante: "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente", prevede l'istituzione, presso ogni direzione regionale delle entrate e direzione delle entrate delle province autonome, del Garante del contribuente quale organo monocratico scelto e nominato dal presidente della commissione tributaria regionale o sua sezione distaccata nella cui circoscrizione è compresa la direzione regionale dell'Agenzia delle entrate ed opera in piena autonomia. Il Garante è scelto tra le seguenti categorie: magistrati, professori universitari di materie giuridiche ed economiche, notai, sia a riposo sia in attività di servizio; avvocati, dottori commercialisti e ragionieri collegiati, pensionati, scelti in una terna formata, per ciascuna direzione regionale delle entrate, dai rispettivi ordini di appartenenza. L'incarico ha durata quadriennale ed è rinnovabile tenendo presenti professionalità, produttività ed attività già svolta. Ai sensi del comma 6 dell'articolo 13 "Il Garante del contribuente, anche sulla base di segnalazioni inoltrate per iscritto dal contribuente o da qualsiasi altro soggetto interessato che lamenti disfunzioni, irregolarità, scorrettezze, prassi amministrative anomale o irragionevoli o qualunque altro comportamento suscettibile di incrinare il rapporto di fiducia tra cittadini e amministrazione finanziaria, rivolge richieste di documenti o chiarimenti agli uffici competenti, i quali rispondono entro trenta giorni, e attiva le procedure di autotutela nei confronti di atti amministrativi di accertamento o di riscossione notificati al contribuente. Il Garante del contribuente comunica l'esito dell'attività svolta alla direzione regionale o compartimentale o al comando di zona della Guardia di finanza competente nonché agli organi di controllo, informandone l'autore della segnalazione". Il comma 13-bis stabilisce che il Garante fornisca al Governo e al Parlamento dati e notizie sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale con relazione annuale.

**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELLA PROCEDURA DI AMMINISTRAZIONE  
 STRAORDINARIA DI ILVA S.P.A.**

SOGGETTO	DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
<b>Commissario straordinario della procedura di amministrazione straordinaria di ILVA S.p.A.</b>	<u><b>Doc. XXVII,</b></u>  <u><b>n. 10</b></u>  <b>PRIMA RELAZIONE</b>	D.L. 1/2015 art. 3 co. 3 <sup>13</sup>	Relazione sull'utilizzo delle risorse del conto di contabilità speciale n. 6055 ai fini dell'attuazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria adottato con DPCM 14 marzo 2015 <i>(dati aggiornati al 14 febbraio 2020)</i>	17/02/2020  04/03/2020  n. 198	1 <sup>a</sup> 5 <sup>a</sup> 10 <sup>a</sup> 13 <sup>a</sup>	Semestrale

<sup>13</sup> L'articolo 3 del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, recante "Disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto", al comma 2, dispone che, ai fini dell'attuazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, l'organo commissariale per l'amministrazione straordinaria di ILVA S.p.A. è titolare di contabilità speciali, aperte presso la tesoreria statale, in cui confluiscono: a) le risorse assegnate dal CIPE con propria delibera, previa presentazione di un progetto di lavori, a valere sul Fondo di sviluppo e coesione di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, nel limite delle risorse annualmente disponibili e garantendo comunque la neutralità dei saldi di finanza pubblica; b) altre eventuali risorse a qualsiasi titolo destinate o da destinare agli interventi di risanamento ambientale.

Il comma 3 dell'articolo 3 stabilisce che l'organo commissariale rendiconti, secondo la normativa vigente, l'utilizzo delle risorse di tutte le contabilità speciali aperte e ne fornisca periodica informativa al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero dello sviluppo economico e alle autorità giudiziarie interessate nonché, con una relazione semestrale, alle Camere.

## Seconda Sezione - Nuovi obblighi di relazione

### Nuove relazioni

#### A) Relazioni governative

ORGANO	FONTE	OGGETTO	PERIODICITÀ E TERMINI
<b>Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo</b>	L. 15/2020 art. 8, co. 3 <sup>14</sup>	Relazione sugli effetti dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 2 della legge 27 luglio 2011, n. 128, come modificato dall'articolo 8 della legge n. 15 del 2020, in materia di disciplina del prezzo dei libri	Una tantum 25 marzo 2021

<sup>14</sup> La legge 13 febbraio 2020, n. 15, recante " Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura", all'articolo 8, comma 2, novella la legge 13 febbraio 2011, n. 128, in materia di disciplina del prezzo dei libri disponendo un nuovo obbligo di relazione e abrogando il precedente.

In particolare, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, lettera a), della legge n. 15 del 2020, si dispone l'abrogazione dell'obbligo di relazione previsto all'articolo 3, comma 3, della legge citata n. 128 del 2011, in base al quale il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero, se nominato, con il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega all'informazione e all'editoria, nel quadro delle rispettive competenze, trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, che provvede al successivo inoltro alle Camere, una relazione sugli effetti delle disposizioni della citata legge sul settore del libro. Peraltro, si evidenzia come, ancorché non sia stata presentata alcuna relazione in attuazione dell'obbligo medesimo, debba ritenersi tale adempimento concluso.

Il comma 3 dell'articolo 8 della legge n. 15 del 2020 stabilisce fuori novella - quale nuovo obbligo - che entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, il Ministro per i beni e le attività culturali (ora Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo), di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con l'Autorità di governo competente in materia di informazione ed editoria, predisponga e trasmetta una relazione alle Camere sugli effetti della legge n. 128 del 2011 sul settore del libro come risultante dalle modifiche introdotte dalla legge n. 15 del 2020.

Tali modifiche riguardano in primo luogo le finalità generali della suddetta legge (articolo 1, comma 2), prevedendo che a quelle già previste - lo sviluppo del settore librario, sostegno della creatività letteraria, la promozione del libro e della lettura, la diffusione della cultura e la tutela del pluralismo dell'informazione - vada ad aggiungersi la tutela dell'offerta editoriale anche attraverso il contrasto di pratiche limitative della concorrenza.

In tal senso, all'articolo 8, comma 2, della legge n. 15 del 2020, si dispongono una serie di modifiche ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 2 della legge n. 128 del 2011, inserendovi contestualmente un comma 3-bis, segnatamente riguardanti: la scontistica, che passa da un percentuale massima del 15 per cento a quella del 5 per cento, salvo il 15 per cento sui testi scolastici (comma 2); le promozioni effettuabili per un solo mese all'anno (escluso dicembre), nei limiti del 20 per cento da parte delle case editrici e del 15 per cento da parte dei punti vendita (commi 3 e 3-bis); il divieto di sconti superiori anche per mezzo di buoni spesa (comma 4).

Con riferimento al monitoraggio di nuovi obblighi di relazione previsti da disposizioni legislative pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale*, nel periodo in esame non risultano dati riferiti a relazioni non governative.





SERVIZIO PER LA QUALITÀ DEGLI ATTI NORMATIVI  
OSSERVATORIO SULL'ATTUAZIONE DEGLI ATTI NORMATIVI  
CAPO UFFICIO: SERENA PUGLIESE  
TEL. 06/6706-5460; e-mail [serena.pugliese@senato.it](mailto:serena.pugliese@senato.it)  
Segreteria: tel. 06/6706-3437

La documentazione del Servizio per la qualità degli atti normativi è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la sua eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.